



COMUNE DI TRECCHINA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

NR.	OGGETTO:
2	CARNEVALE 2017 – 43 ^a EDIZIONE CARNEVALE TRECCHINESE – PROVVEDIMENTI

(15 febbraio 2017)

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **QUINDICI** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore 10:30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome		Qualifica	Presente	Assente
IANNOTTI	Ludovico	Sindaco	X	--
MARCANTE	Fabio	Vicesindaco	X	--
D'IMPERIO	Giacomo	Assessore	X	--

Partecipa alla seduta il segretario comunale *dott.ssa Franca Michelina PISANI*

Assume la presidenza il Sindaco *rag. Ludovico IANNOTTI*, il quale, constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l'argomento in oggetto indicato.----

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che l'ente locale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale;
- l'art. 1 dello Statuto Comunale è previsto espressamente che il Comune di Trecchina è Ente Locale autonomo, il quale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale, nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi dello Stato, della regione e dello Statuto;
- nei principi generali dello stesso Statuto all'art. 4, si precisa che, tra gli obiettivi dell'azione del Comune di Trecchina, vi è quello di sviluppare – avvalendosi anche delle associazioni operanti sul territorio - le attività turistiche, promuovendo la razionale ed ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici nel rispetto della natura e dell'ambiente;
- nel riconoscere la naturale vocazione turistica del proprio territorio come una delle fonti e delle ragioni dell'attività economica preponderante della comunità, è compito del Comune favorire con valide iniziative lo sviluppo del turismo e la promozione dell'immagine del Comune, riservando particolare attenzione a quelle iniziative volte ad attirare i turisti a Trecchina;
- il Comune di Trecchina, attraverso l'animazione culturale, punta a valorizzare un territorio unico e affascinante, facilmente raggiungibile dalle principali rete viarie ed a pochi chilometri dalla costa di Maratea;
- durante gli ultimi anni Trecchina si è sempre distinto rispetto ai paesi limitrofi per via delle varie programmazioni proposte nei vari periodi dell'anno;

CONSIDERATO CHE:

- questa Amministrazione ha, tra i suoi obiettivi, la promozione di iniziative culturali, aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale e turistica e che riconosce il valore culturale, sociale e turistica delle iniziative proposte, finalizzate a sostenere e conservare i valori cristiani di solidarietà e partecipazione, a rivivere e

diffondere la cultura e le tradizioni popolari e a promuovere le attività socio-economiche e turistiche del territorio;

- per l'Amministrazione la crescita culturale della comunità locale rientra tra gli obiettivi fondamentali della propria azione, poiché concorre notevolmente alla qualità dello sviluppo della stessa;
- anche per l'anno 2017 l'amministrazione comunale intende organizzare la 43^a edizione del Carnevale Trecchinese, che da sempre è seguito da un numero elevato di pubblico;
- manifestazioni che vengono presentate si pongono, come principale obiettivo, quello di rendere il soggiorno nel nostro paese, a vocazione turistica e pertanto definito "paese turistico", quanto più gradevole ed accogliente possibile e di intercettare così il turismo pendolare, in modo da incentivare lo sviluppo economico, ricettivo e commerciale delle nostre attività;
- l'iniziativa di cui trattasi ha, inoltre, il compito, inoltre, di coniugare accanto ad attività spettacolari iniziative di integrazione socio-educative-culturali e di sviluppo degli interessi più autenticamente tradizionali del luogo e del più vasto comprensorio del quale Trecchina è parte significativa;

EVIDENZIATO, altresì, che l'organizzazione di tale evento determina delle ripercussioni estremamente positive sul turismo, che costituisce una delle principali risorse dell'economia locale, in ragione anche dei notevoli effetti indotti su altri settori economici, quali il commercio e l'artigianato;

Evidenziato che tale manifestazione si realizza anche e soprattutto grazie al positivo concorso delle associazioni presenti sul territorio che promuovono e partecipano all'attività dando luogo ad un proficuo rapporto pubblico-privato;

Considerato che il Comune per carenza di personale e di mezzi non è in grado di realizzare direttamente le attività inerenti le manifestazioni carnascialesche per cui si rende necessario utilizzare le associazioni presenti sul territorio;

Acquisita la disponibilità, dell'Associazione culturale "**I Frazze**" con nota a firma del presidente datata 06/02/2017 acquisita in data 07/02/2017 al prot. n. 667 ad organizzare e realizzare la **43^a Edizione del Carnevale Trecchinese**;

Atteso che le collaborazioni con il terzo settore si estrinsecano attraverso diverse forme di contribuzioni ovverosia sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, concessioni di patrocinio e/o utilizzo di attrezzature o di beni immobili di proprietà comunale;

Visto l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, che recita: "*A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.*";

Atteso che la giurisprudenza civile ha operato una netta distinzione tra il contratto di sponsorizzazione, per sua natura a prestazioni corrispettive, dall'accordo di patrocinio;

Atteso, che l'**Accordo di patrocinio** si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, che consente che l'attività di altri si svolga sotto il proprio patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore ma che viene in essere una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive. (Cass. Sez. III, 21.05.1998 n. 5086), per cui devono ritenersi ammesse le iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività anche in ossequio con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;

Riscontrato, infatti che il cosiddetto **accordo di patrocinio**, istituto di amplissima diffusione nella P.A. ed in particolare negli EE.LL., regola i rapporti tra l'Ente ed un soggetto privato, generalmente un organismo del Terzo settore che si propone di svolgere una particolare attività sul territorio, finalizzata a raggiungere i propri scopi statutari, che l'ente valuta sotto il profilo della rilevanza (sociale, culturale, morale ecc.) e decide se sostenere l'iniziativa, facendone propri gli scopi significando che, in tal caso, il soggetto privato può contare su contributi di natura economica - sia diretta (erogazione di fondi) sia indiretta (pagamento di prestazioni da parte dell'Ente per l'organizzazione dell'attività) - o non economica (disponibilità gratuita o a prezzi agevolati di sale o spazi pubblici, ecc.) oppure su entrambe le tipologie, con l'impegno di apporre lo stemma o logo del Comune evidenziando così

la palese manifestazione dell'erogazione del patrocinio sui materiali promozionali e durante l'iniziativa;

Considerato che la promozione degli usi e delle tradizioni popolari, attraverso la realizzazione della tradizionale manifestazione carnascialesca, arrivata alla sua 41 edizione, si configura come iniziativa atta a realizzare momenti di ricreazione ed aggregazione sociale e culturale, a promuovere le usanze popolari trecchinesi e favorire la conservazione del patrimonio locale culturale, nelle sue espressioni di lingua, dialetti, costumi e tradizioni locali, nonché a concorrere alla valorizzazione dell'immagine di Trecchina e, pertanto, può legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei compiti istituzionali dell'ente;

Ritenuto, pertanto, nell'ambito dei predetti principi statuari ed in osservanza delle disposizioni sopra richiamate assegnare all'Associazione culturale "I Frazze" la somma di € 2.500,00 per la organizzazione e realizzazione delle manifestazioni carnascialesche 2017, arrivata alla sua 43^a edizione;

Visti:

- il parere 20/12/2010, n. 1075 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Lombardia;
- il parere 29/03/2011, n. 13, della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per le Marche;
- il parere 25/07/2011, n. 336, della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto;
- il parere 17/05/2011, n. 28, della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Liguria;
- il parere 21/03/2013 n. 89 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia;

Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2008, il quale prevede la possibilità di concedere contributi a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreative e artistiche;

Richiamato l'art. 5 comma 11 del Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244 (c.d. mille proroghe) in G.U. serie generale n. 304 del 30/12/2016 vigente in pari data, con il quale è stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso 2017;

Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali affinché provveda ad adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'iniziativa sopra indicate;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs 163/2006;

Visto il d. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzioni di vantaggi economici, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 30 settembre 2008;

Visto l'art. 48 del TUEL;

===

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole

- Il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e sostanziale

- Di **APPROVARE** l'organizzazione della 43^a Edizione del Carnevale Trecchinese consistente in una serie di manifestazioni carnascialesche;
- Di **ASSEGNARE** all'Associazione culturale "I Frazze" un sostegno finanziario pari ad € 2.500,00 per la organizzazione e realizzazione della **43^a Edizione del Carnevale Trecchinese**;
- Di **DARE ATTO** che il contributo finanziario in questione sarà erogato dal competente Servizio comunale nel rispetto del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzioni di vantaggi economici, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 30 settembre 2008;
- Di **DISPORRE** la prenotazione di impegno di spesa al capitolo 6350.00 – codice 7.01.01.04 del redigendo bilancio 2017/2019;
- Di **DARE ATTO** che la somma, comprese eventuali anticipazioni, sarà pagata dietro presentazione di idonea documentazione ed in particolare:
 - relazione dettagliata della attività da svolgere;

